

ASSICURATI: lavoratori delle aree professionali, quadri direttivi (esclusi i dirigenti), nonché lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (interinali).

DECORRENZA: dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di effettuazione del bonifico bancario.

AVVERTENZA: la presente polizza è valida a condizione che l'assicurato abbia aderito alla POLIZZA PROFESSIONALE BASE.

DEFINIZIONI: vedasi POLIZZA PROFESSIONALE BASE.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

1 - Altre assicurazioni

Premesso che la presente polizza è valida a condizione che gli Assicurati abbiano aderito e sia operante nei loro confronti la polizza (Polizza Base) di Responsabilità Civile dei Dipendenti di Istituti di Credito - Enti e Società Assimilabili stipulata dalla Fiba Service-Prometeo 2000 Srl con primaria Compagnia di Assicurazione per la garanzia Perdite Patrimoniali e Danni, la presente polizza varrà per i rischi garantiti, per la parte di danno che eventualmente eccedesse i massimali coperti da tale contratto e fino alla concorrenza dei massimali assicurati con la presente copertura. La garanzia opererà invece a «primo rischio» per i rischi non coperti da tale polizza e garantiti con la presente copertura.

2 - Persone assicurate

Per persone assicurate s'intendono i lavoratori delle aree professionali, i quadri direttivi, nonché lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (interinali), operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito di appartenenza o di lavoro ed il cui nominativo risulta indicato in polizza.

3 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge di perdite patrimoniali (intendendosi per esse il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose) cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti.

Restano esclusi dalla presente assicurazione i risarcimenti di danni che siano riconducibili ad un comportamento doloso dell'assicurato.

4 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto anche se relative a comportamenti colposi posti in essere non oltre 1 anno prima dell'adesione del dipendente assicurato alla presente copertura. Qualora l'Assicurato benefici di altra copertura assicurativa presso altra Compagnia per lo stesso rischio la presente garanzia opererà unicamente a secondo rischio.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 del Cod. Civ., l'assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di alcuna richiesta di risarcimento da parte del proprio Istituto di Credito.

5 - Limiti di indennizzo

L'Assicurazione si intende prestata, con una franchigia

fissa per sinistro di euro 1.292,00, fino alla concorrenza di un massimale di:

- a) euro 103.300,00 per anno assicurativo, per ogni assicurato con il limite di euro 15.500,00 per sinistro;
- b) euro 103.300,00 per anno assicurativo e per ogni assicurato con il limite di euro 26.000,00 per sinistro.

6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono in tutto il Mondo.

Per i sinistri avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia ed in euro.

7 - Vincolo di solidarietà

Vedasi punto 10 Polizza Professionale Base.

8 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

9 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) attività connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
- e) ammanchi ed errori relativi all'attività di cassa (maneggio di denaro);
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- g) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito e/o di chiunque altro.

h) nonché per i sinistri di cui al punto 3 della polizza professionale base, lettere b), g), h), i), j), l), q), t), u).

10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Vedasi punto 6 Polizza Professionale Base

11 - Calcolo del premio

Il premio annuo per ogni persona assicurata è stabilito in euro 77,47 per il limite di indennizzo di cui alla Condizione Particolare 5 lettera a) e euro 113,62 per il limite di indennizzo di cui alla Condizione Particolare 5 lettera b).

Per inclusioni in copertura con validità della garanzia nel periodo dall'1-7-2011 al 31-12-2011 i premi, fermi i limiti di indennizzo sopra indicati, sono stabiliti rispettivamente

in euro 51,66 e euro 77,48.

12. Durata ed effetto della garanzia

La copertura avrà effetto per ogni singolo assicurato dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di effettuazione del pagamento del premio di cui all'art. 11 delle Condizioni Particolari di polizza e scadrà contemporaneamente alla scadenza annuale della polizza indipendentemente dalla data di effettuazione del pagamento del premio.

13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

14 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Fiba Service l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio la quale provvederà ad informare conseguentemente la Società assicuratrice; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

15 - Modifiche dell'Assicurazione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dall'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

16 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a

ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, mediante raccomandata a.r., alla Fiba Service-Prometeo 2000 Srl Via Corinaldo 18- 60128 ANCONA entro 15 giorni di calendario da quando ha ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del proprio Istituto di Credito.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo.

La Fiba Service trasmetterà la denuncia di sinistro alla Società assicuratrice; da tale momento il rapporto fino alla liquidazione del sinistro sarà tenuto dalla predetta Società direttamente con l'assicurato.

18 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può con preavviso di 30 giorni recedere dall'assicurazione anche limitatamente ad ogni singolo Assicurato incorso nel sinistro. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

19 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia della Società cui è assegnata la polizza.

20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INFORMATIVA RESA DA FIBA SERVICE (*) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La informiamo che, nel caso Lei voglia sottoscrivere l'adesione ad uno dei servizi offerti con la presente iniziativa, i dati personali richiesti e/o da Lei forniti al momento dell'adesione saranno oggetto di trattamento da parte della PROMETEO 2000 SRL per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla predetta adesione, nonché per altri scopi inerenti l'attività della FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 S.r.l. (scopi statutari, statistiche, finalità gestionali, commerciali, promozionali e di marketing).

Tali dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con e/o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sotto la responsabilità della PROMETEO 2000 SRL e potranno essere, a termini di legge, da Lei consultati, modificati o integrati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a Fiba Service-Prometeo 2000 Srl via Corinaldo n. 18 - 60128 ANCONA.

Inoltre, tali dati saranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 S.r.l. limitatamente a quanto necessario ed essenziale all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'adesione ad uno dei servizi offerti e/o alla FIBA/CISL qualora fosse necessaria l'iscrizione al predetto Sindacato.

(*) "FIBA SERVICE" è la sigla utilizzata per la linea dei prodotti assicurativi e dei servizi in generale offerti dalla PROMETEO 2000 S.r.l. su mandato della Fiba/Cisl Marche.